



# Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

*Avamprogetto*

Abrogazione del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1976<sup>2</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

II

*Disposizioni transitorie concernenti l'abrogazione del ...*

<sup>1</sup> Le cooperative regionali di fideiussione delle arti e mestieri, riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 2006<sup>3</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, proseguono, secondo il diritto vigente e fino alla loro scadenza ordinaria, le operazioni di fideiussione in essere all'atto dell'abrogazione della legge del 25 giugno 1976<sup>4</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse.

<sup>2</sup> La SECO prosegue il versamento, secondo il diritto vigente, dei contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016.

<sup>3</sup> Per le operazioni di cui al capoverso 1, la Confederazione assume le spese amministrative secondo la legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

<sup>4</sup> Per le fideiussioni di cui al capoverso 1, la Confederazione copre le perdite secondo l'articolo 6 della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2012 3655

<sup>3</sup> RS 951.25

<sup>4</sup> RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2012 3655

### III

#### *Referendum ed entrata in vigore*

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.